

Bruxelles, 13 novembre 2017
(OR. en)

14114/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0407 (COD)**

**SIRIS 187
MIGR 212
SCHENGEN 78
COMIX 746
CODEC 1767**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13452/17
n. doc. Comm.:	15812/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Mandato per l'avvio dei negoziati interistituzionali

Nella riunione dell'8 novembre 2017 il Coreper ha concordato di incaricare la presidenza di avviare negoziati interistituzionali sulla base del testo di compromesso riveduto, che figura in allegato.

Il Belgio ha presentato una dichiarazione che sarà allegata al verbale del Coreper dell'8 novembre 2017.

Permangono riserve generali di esame espresse da AT, BE, PT e SK sullo strumento in questione.

Le modifiche alla proposta originale della Commissione sono indicate come segue: il testo nuovo o modificato è in grassetto sottolineato. Le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non-refoulement, e conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale per contrastare la migrazione irregolare e aumentare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari.
- (2) È necessario accrescere l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Ciò è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nella politica dell'Unione in materia di migrazione e asilo e per aiutare le persone che necessitano di protezione internazionale.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, in modo efficace e proporzionato, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE. .

- (4) Dovrebbe essere introdotto [...] un sistema che consenta la condivisione fra Stati membri delle informazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse [...] nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sul territorio degli Stati membri, e che consenta di controllare se i cittadini di paesi terzi oggetto di tali decisioni hanno lasciato il territorio degli Stati membri.

(4 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi previsti dalla direttiva 2008/115/CE. La segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio non costituisce, di per sé, una determinazione dello status del cittadino di paese terzo sul territorio degli Stati membri, in particolare negli Stati membri diversi da quello segnalante.

- (5) Il regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]¹ e il regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e giudiziaria]² stabiliscono le condizioni relative all'istituzione, all'esercizio e all'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS).
- (6) Le segnalazioni nel SIS riguardanti il rimpatrio e lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni dovrebbero aiutare le autorità competenti ad adottare le misure necessarie per eseguire le decisioni di rimpatrio [...]. Il SIS dovrebbe contribuire all'identificazione dei cittadini di paesi terzi, oggetto di tali decisioni di rimpatrio, fuggiti e fermati in un altro Stato membro, e alla relativa condivisione di informazioni fra Stati membri. Tali misure dovrebbero aiutare a prevenire l'immigrazione irregolare, **i movimenti secondari**, a fungere da deterrente, e a intensificare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) 2018/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera (GU L ...).

² Regolamento (UE) 2018/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L...).

- (7) Per garantire l'efficacia dei rimpatri e aumentare il valore aggiunto delle segnalazioni ad essi relative, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS segnalazioni concernenti [...] le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero altresì inserire nel SIS segnalazioni quando sono emesse decisioni che impongono o attestano l'obbligo di rimpatrio nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, cioè nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento conformemente al Codice frontiere Schengen, ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro, e nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione. **In alcune circostanze in cui il rischio che la decisione di rimpatrio non sia rispettata è basso, vale a dire durante periodi di trattenimento o quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna e immediatamente eseguita, gli Stati membri possono astenersi dall'inserire segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi.**
- (8) Il presente regolamento dovrebbe fissare norme comuni relative all'inserimento, nel SIS, di segnalazioni riguardanti i rimpatri non appena siano emesse le corrispondenti decisioni di rimpatrio [...]. La segnalazione dovrebbe indicare se al cittadino di paese terzo interessato sia stato concesso un termine per la partenza volontaria [...].

- (9) È necessario specificare le categorie di dati che possono essere inseriti nel SIS riguardo a cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio [...]. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero contenere solo i dati richiesti per identificare gli interessati, per consentire alle autorità competenti di adottare decisioni informate senza perdere tempo e per garantire, ove necessario, la loro protezione rispetto a persone armate, violente, evase o coinvolte in una delle attività di cui [...] **alla direttiva 2017/541** sulla lotta contro il terrorismo³. Inoltre, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere anche un riferimento al documento di identificazione personale e una copia di tale documento se disponibile. **I dati dattiloscopici, se disponibili, dovrebbero sempre essere inseriti nel sistema.**
- (10) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari afferenti alle segnalazioni riguardanti i rimpatri per garantire una cooperazione efficace e tempestiva fra gli Stati membri. **Lo scambio di informazioni supplementari fornite dalle autorità nazionali competenti dovrebbe essere sempre eseguito tramite SIRENE ricorrendo all'ufficio SIRENE quale punto di contatto.**
- (11) Dovrebbero essere stabilite procedure per consentire agli Stati membri di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e per confermare allo Stato membro che ha inserito la segnalazione riguardante il rimpatrio, la partenza del cittadino di paese terzo interessato. Queste informazioni dovrebbero contribuire a un follow-up più esaustivo dell'osservanza delle decisioni di rimpatrio [...].

³ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21).

- (12) Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero essere cancellate [...] **senza indugio in seguito al processo tramite cui** lo Stato membro o l'autorità competente che ha [...] emesso la decisione di rimpatrio [...] **è informato** dell'avvenuto rimpatrio. Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, quest'ultimo dovrebbe essere inserito nel SIS conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]. In tali casi gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen, **o in cui l'autorità competente dispone di informazioni sufficienti e convincenti che il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio dell'UE e degli Stati associati a Schengen,** e l'attivazione, nel SIS, della segnalazione relativa al divieto d'ingresso. **Se i dati del SIS mostrano che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, si dovrebbe garantire l'esecutività di tale divieto d'ingresso.**
- (13) Il SIS dovrebbe comportare un meccanismo per informare gli Stati membri dell'inadempimento, da parte di un cittadino di paese terzo, dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo stabilito per la partenza volontaria. Tale meccanismo dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che non abbiano ottemperato all'obbligo di rimpatrio.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme obbligatorie per la consultazione fra autorità nazionali allo scopo di risolvere eventuali situazioni di istruzioni confliggenti. Tali consultazioni dovrebbero avere luogo nei casi in cui cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o [...] di **un visto per soggiorno di lunga durata** validi, ovvero ai quali uno Stato membro stia per concedere un tale permesso o un tale visto, sono oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio effettuata da un altro Stato membro se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un respingimento e da un rifiuto di soggiorno, oppure nei casi in cui possono sorgere situazioni confliggenti all'ingresso nei territori degli Stati membri.
- (15) Le segnalazioni dovrebbero essere conservate nel SIS esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state introdotte. Conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], il periodo fissato per il riesame delle segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi è di cinque anni.

- (16) I dati trattati nel SIS o trasferiti tramite scambio di informazioni supplementari possono apportare allo Stato membro d'esecuzione informazioni utili per la rapida identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il rilascio a questi ultimi di nuovi documenti, ai del loro rimpatrio in un paese terzo. In casi individuali, dovrebbe essere possibile condividere tali dati e informazioni con un paese terzo a questo fine. La condivisione di dati personali dovrebbe essere assoggettata a chiare condizioni, avvenire conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ed essere attuata con l'accordo dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
- (17) Le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio possono essere molto diverse da uno Stato membro all'altro, e possono anche variare all'interno di uno stesso Stato membro a seconda dei motivi del soggiorno irregolare. Anche le autorità giudiziarie possono emettere decisioni di rimpatrio[...], ad esempio come risultato di un ricorso contro il rifiuto della concessione di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno, o come sanzione penale. Tutte le autorità nazionali responsabili dell'adozione e dell'esecuzione di decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE dovrebbero avere diritto di accedere al SIS per inserire, aggiornare, cancellare e cercare le segnalazioni riguardanti i rimpatri.
- (18) L'accesso alle segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbe essere concesso alle autorità di cui all'articolo 29, **paragrafi** [...] 1 [...] e [...] 2, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera] ai fini dell'identificazione e del rimpatrio di cittadini di paesi terzi.
- (19) Il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (regolamento Europol) prevede che Europol sostenga e potenzi l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella lotta contro il terrorismo e forme gravi di criminalità, e fornisca analisi e valutazioni della minaccia. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno consentire ad Europol l'accesso alla categoria di segnalazioni di cui al presente regolamento.

- (20) Il regolamento (UE) 2016/1624 prevede che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre del personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee, se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. L'obiettivo dell'impiego di squadre della guardia di frontiera e costiera europea, squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e squadre di sostegno per la gestione della migrazione è di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per eseguire i compiti a loro assegnati, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno dell'accesso alle segnalazioni SIS relative ai rimpatri tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale.
- (21) Le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui al regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], dovrebbero applicarsi anche ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.
- (22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento [...] ⁴ [...] si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

⁴ [...]

(23) **Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. [...] ⁶ [...]**

⁵ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁶ [...]

- (24) **Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. [...] ⁸ [...]**
- (25) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento [...] costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁰.

⁷ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁸ [...]

⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁰ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (26) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento [...] costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹².
- (27) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento [...] costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹³ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁴.

¹¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹² Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(27 bis) Per quanto riguarda Bulgaria, Romania e Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, in combinato disposto con, rispettivamente, la decisione 2010/365/UE del Consiglio, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania¹⁵ e la decisione 2017/733 del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia¹⁶.

(27 ter) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(28) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il [...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel sistema d'informazione Schengen (SIS), quale istituito dal regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], delle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri [...], nonché allo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni.

¹⁵ GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17.

¹⁶ GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) "rimpatrio": rimpatrio quale definito nell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
- b) "cittadino di paese terzo": un cittadino di paese terzo quale definito nell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/115/CE;
- c) [...]
- d) "decisione di rimpatrio [...]": [...] una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l'illegalità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio, [...] **nel rispetto** della direttiva 2008/115/CE;¹⁷

d bis)"segnalazione": un insieme di dati, compresi, se del caso, i dati biometrici, inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona al fine di intraprendere un'azione specifica;

d ter)"informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate tramite gli uffici SIRENE;

i) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;

¹⁷ In linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251, pag. 11).

ii) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l'azione appropriata;

iii) quando non è possibile procedere all'azione richiesta;

iv) con riguardo alla qualità dei dati SIS;

v) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;

vi) con riguardo ai diritti di accesso;

d quater) "allontanamento": l'allontanamento quale definito nell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;

e) "partenza volontaria": la partenza volontaria quale definita nell'articolo [...]3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE;

e bis) "Stato membro segnalante": lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS;

e ter) "Stato membro di rilascio": lo Stato membro che esamina la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata o che lo ha rilasciato o prorogato, ed è coinvolto nella procedura di consultazione;

e quater) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato");

e quinquies) "Stato membro di esecuzione": lo Stato membro che intraprende o ha intrapreso l'azione richiesta in seguito a un riscontro positivo;

f) "CS-SIS": l'unità di supporto tecnico del SIS centrale quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera];

g) "permesso di soggiorno": il permesso di soggiorno quale definito nell'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399;

h) "visto per soggiorno di lunga durata": il visto per soggiorno di lunga durata quale definito nell'articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 265/2010¹⁸;

i) "corrispondenza": il verificarsi, nell'ordine, di quanto segue:

1) un utente finale effettua un'interrogazione;

2) l'interrogazione rivela la presenza di una segnalazione inserita da un altro Stato membro nel SIS;

3) i dati relativi alla segnalazione nel SIS corrispondono ai dati dell'interrogazione;

i bis) "riscontro positivo (hit)": una corrispondenza che soddisfi i seguenti criteri:

a) è stata confermata:

i) dall'utente finale; oppure,

ii) qualora la corrispondenza in questione si basi sul raffronto di dati biometrici, dall'autorità competente conformemente alle procedure nazionali;

e

b) sono richieste ulteriori azioni;

¹⁸ Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1).

- j) "utenti finali": le autorità competenti che interrogano direttamente il CS-SIS, l'N.SIS o una loro copia tecnica;**
- k) "minaccia per la salute pubblica": minaccia per la salute pubblica quale definita nell'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2016/399;**
- l) "frontiere esterne": le frontiere esterne quali definite nell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399.**

Articolo 3

Inserimento dei dati nel SIS

1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio [...] sono inseriti nel SIS allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell'esecuzione della decisione. Quando la decisione di rimpatrio è emessa [...], è immediatamente inserita una segnalazione nel SIS.

1 bis. Gli Stati membri possono astenersi dall'inserire dati nel SIS relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio quando tale decisione riguarda cittadini di paesi terzi trattenuti in attesa di allontanamento. Qualora i cittadini di paesi terzi in questione non siano più trattenuti e non siano allontanati, i dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio sono inseriti senza indugio nel SIS.

1 ter. Gli Stati membri possono inoltre astenersi dall'inserire dati nel SIS relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio quando la decisione è emessa alla frontiera esterna di uno Stato membro ed è eseguita immediatamente.

2. Il termine per la partenza volontaria concesso [...] **conformemente all'articolo 7 della direttiva 2008/115/CE e la sua proroga** sono registrati **senza indugio** nella segnalazione.
3. [...]

Articolo 4

Categorie di dati

Sono inseriti nel SIS ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento solo i seguenti dati:

- a) [...] cognomi;
- b) [...] nomi;
- c) [...] nomi e [...] cognomi alla nascita;
- d) nomi e cognomi precedenti e alias;
- e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
- f) luogo di nascita;
- g) data di nascita;
- h) [...] **genere**;
- i) cittadinanza / cittadinanze;

- j) l'indicazione che la persona:
- i.** è armata [...];
 - ii.** è violenta [...] ;
 - iii.** è **fuggita o** evasa [...];
 - iv.** **è a rischio suicidio;**
 - v.** **pone una minaccia per la salute pubblica;** oppure
 - vi.** è coinvolta in una [...] attività **legata al terrorismo** [...];
- k) ragione della segnalazione;
- l) autorità che effettua la segnalazione;
- m) riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
- n) azione da intraprendere;
- o) connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS;

o bis) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è emessa in relazione a un cittadino di paese terzo che pone una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale;

o ter) tipo di reato;

- p) categoria **dei documenti** [...] di identificazione;
- q) paese di rilascio **dei documenti** [...] di identificazione;
- r) numero **dei documenti** di identificazione;

- s) data di rilascio **dei documenti** di identificazione;
- t) fotografie e immagini del volto;
- u) dati dattiloscopici;
- v) copia, **possibilmente** a colori, **dei documenti** [...] di identificazione;
- w) termine **ultimo** per la partenza volontaria, **se concesso**;
- x) [...]
- y) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso che costituisce la base di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento xxx [verifiche di frontiera].**

Sono inseriti tutti i dati sopra elencati, se disponibili. Non possono essere inserite segnalazioni in mancanza dei dati di cui alle lettere a) ,g), k), m), n) e [...]**y)**.

Articolo 5

Autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari

Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di rimpatrio (**ufficio SIRENE**) conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera].

Articolo 6

Riscontri positivi alle frontiere esterne in uscita - Conferma del rimpatrio

1. [...] **In caso di riscontro positivo in merito ad una segnalazione riguardante il rimpatrio di un cittadino di paese terzo** che esce **dal territorio degli Stati membri** attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro, lo Stato membro **di esecuzione** [...] comunica allo Stato membro segnalante, tramite lo scambio di informazioni supplementari, i seguenti dati:
 - a) il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato identificato;
 - b) il luogo e l'ora della verifica;
 - c) [...] **il fatto che** il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri;
 - d) [...]
 - e) il paese terzo di **prima** destinazione.

Qualora un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio esca **dal territorio degli Stati membri** attraverso la frontiera esterna dello Stato membro segnalante, la conferma del rimpatrio è [...] **inviata** all'autorità competente **di detto Stato membro** secondo le **procedure** [...] nazionali.

2. Lo Stato membro segnalante cancella [...] **senza indugio** la segnalazione una volta ricevuta la conferma del rimpatrio. **Se del caso, una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno è emessa senza indugio ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera].**

3. Ogni **trimestre** [...] gli Stati membri forniscono all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ ("agenzia") statistiche sul numero dei rimpatri confermati [...]. Tali statistiche non contengono dati personali.

Articolo 7

Inosservanza di decisioni di rimpatrio [...]

1. Il CS-SIS comunica agli Stati membri **segnalanti** informazioni in merito alle loro segnalazioni riguardanti i rimpatri per le quali è scaduto il termine per la partenza volontaria.
2. **Ferma restando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8 bis, in caso di riscontro positivo in merito ad una segnalazione riguardante il rimpatrio lo Stato membro di esecuzione** consulta [...] lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per stabilire [...] le misure da adottare **conformemente alla legislazione nazionale di attuazione della decisione 2008/115/CE.**

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Articolo 8

[...]

[...] ²⁰

[...] ²¹

[...] ²²

²⁰ Paragrafo spostato al nuovo articolo 8 ter.

²¹ Paragrafo spostato al nuovo articolo 8 quater.

²² Paragrafo spostato al nuovo articolo 8 quinquies.

[...] ²³

[...] ²⁴

Articolo 8 bis

Riscontri positivi alle frontiere esterne in entrata

In caso di riscontro positivo in merito ad una segnalazione riguardante il rimpatrio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio degli Stati membri attraverso le frontiere esterne, si applica la seguente procedura:

- a) qualora la decisione di rimpatrio sia accompagnata da un divieto d'ingresso,** lo Stato membro di esecuzione informa **senza indugio lo Stato membro segnalante** tramite lo scambio di informazioni supplementari. **Lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione riguardante il rimpatrio ed effettua una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento xxx [verifiche di frontiera];**
- b) qualora la decisione di rimpatrio non sia accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa** lo Stato membro segnalante **tramite lo scambio di informazioni supplementari al fine di cancellare la segnalazione riguardante il rimpatrio.**

La decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del codice frontiere Schengen.

²³ Paragrafo spostato al nuovo articolo 8 bis.

²⁴ Paragrafo spostato al nuovo articolo 8 sexies.

Articolo 8 ter

[...] Procedura di consultazione all'atto del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata

1. Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare **o di prorogare** un permesso di soggiorno o [...] **un visto per soggiorno di lunga durata** ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio, **accompagnata da un divieto d'ingresso** inserita da un altro Stato membro, [...] gli Stati membri interessati **si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari**, in base alle seguenti regole:
 - a) **lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;**
 - b) **lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro quattordici giorni di calendario;**
 - c) **l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;**
 - d) **al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;**
 - e) **lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e**
 - f) **se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione riguardante il rimpatrio.**

2. Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio, non accompagnata da un divieto d'ingresso inserita da un altro Stato membro, lo Stato membro di rilascio informa lo Stato membro segnalante che intende rilasciare o ha rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Lo Stato membro segnalante cancella senza indugio la segnalazione riguardante il rimpatrio.

Articolo 8 quater

Procedura di consultazione all'atto dell'emissione di una decisione di rimpatrio riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi

Qualora uno Stato membro **abbia emesso una decisione di rimpatrio ed** esamini la possibilità di inserire una segnalazione riguardante il rimpatrio per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o [...] di **un visto per soggiorno di lunga durata validi** [...] **rilasciati** da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati **procedono allo scambio di informazioni supplementari** in base alle seguenti regole:

- a) lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione;**
- b) lo scambio di informazioni di cui alla lettera a) contiene informazioni sufficienti sui motivi alla base della decisione di rimpatrio;**
- c) lo Stato membro di rilascio valuta, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;**

- d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri; e**
- e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio entro quattordici giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di informazioni; il termine può essere prorogato su richiesta motivata dello Stato membro di rilascio.**

Articolo 8 quinquies

Procedura di consultazione a posteriori dopo l'inserimento di una segnalazione riguardante il rimpatrio

Qualora risulti che sia stata effettuata una segnalazione riguardante il rimpatrio di un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, lo Stato membro segnalante può decidere di revocare la decisione di rimpatrio. In caso di revoca, cancella immediatamente la segnalazione riguardante il rimpatrio. Tuttavia, qualora lo Stato membro segnalante decida di mantenere la decisione di rimpatrio, gli Stati membri in questione procedono allo scambio di informazioni supplementari in base alle seguenti regole:

- a) lo Stato membro segnalante informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione di rimpatrio;**
- b) lo scambio di informazioni di cui alla lettera a) contiene informazioni sufficienti sui motivi alla base della segnalazione riguardante il rimpatrio;**
- c) lo Stato membro di rilascio valuta, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro segnalante se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;**

- d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri; e**
- e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante entro quattordici giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di informazioni; il termine può essere prorogato su richiesta motivata dello Stato membro di rilascio.**

Articolo 8 sexies

Procedura di consultazione in caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi

- 1. Qualora uno Stato membro constati un riscontro positivo in merito ad una segnalazione concernente un rimpatrio inserita da uno Stato membro e riguardante un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati procedono allo scambio di informazioni supplementari in base alle seguenti regole:**
- a) lo Stato membro di esecuzione informa lo Stato membro segnalante in merito alla situazione e lo Stato membro segnalante avvia la procedura di cui all'articolo 8 quinquies;**
- b) lo Stato membro segnalante comunica allo Stato membro di esecuzione l'esito finale dello scambio di informazioni.**
- 2. Qualora uno Stato membro constati, alla frontiera esterna, un riscontro positivo in merito ad una segnalazione riguardante il rimpatrio, la decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del codice frontiere Schengen.**

Articolo 8 septies
Statistiche della procedura di consultazione

Ogni anno gli Stati membri forniscono all'agenzia statistiche sulle consultazioni effettuate ai sensi **dell'articolo 8 ter, paragrafo 1, dell'articolo 8 quater e dell'articolo 8 quinquies e sui casi in cui il termine per la consultazione non è stato rispettato.**

Articolo 9
Cancellazione delle segnalazioni

1. Fermi restando gli articoli 6 e 8, la segnalazioni riguardante il rimpatrio è cancellata in caso di revoca o di annullamento, da parte dell'autorità competente, della decisione che ne era alla base. La segnalazione riguardante il rimpatrio è cancellata anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio degli Stati membri conformemente ad una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni a norma della direttiva 2008/115/CE.
2. La segnalazione riguardante il rimpatrio inserita relativamente a una persona che acquista la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione [...] in virtù **del diritto dell'Unione** è cancellata non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato, a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], di tale acquisto.

Articolo 10
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini del rimpatrio

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento possono essere trasferiti verso un paese terzo o messi a disposizione di un paese terzo conformemente al Capo V del regolamento (UE) 2016/679, con l'autorizzazione dello Stato membro segnalante, solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, allo stesso, di un documento di identificazione o di viaggio, in vista del rimpatrio.

Articolo 11

Statistiche

Ferme restando le disposizioni relative alle statistiche di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], l'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali, in totale e per ciascuno Stato membro, sul numero di segnalazioni riguardanti il rimpatrio inserite nel SIS, [...] sulle comunicazioni di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e sul numero di segnalazioni riguardanti il rimpatrio cancellate [...]. [...] ²⁵ Tali statistiche non contengono dati personali.

Articolo 12

Diritto di accesso ai dati nel SIS

1. L'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente sono riservati alle autorità nazionali di cui all'articolo 29, paragrafo 1, [...] e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera] [...].
2. Europol, nell'ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli allo scopo di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e il favoreggiamento della migrazione irregolare conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera] **e all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale]**.

²⁵ Soppresso per allineare il testo all'articolo 6, paragrafo 3.

3. I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre del personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, così come i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli ai fini delle verifiche di frontiera, della sorveglianza di frontiera e delle operazioni di rimpatrio tramite l'interfaccia tecnica istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, come indicato all'articolo 31 e all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera] **e all'articolo 48 e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale].**

Articolo 13

Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]

Nella misura in cui non sono stabilite dal presente regolamento, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e dell'agenzia, l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 22, 28, 29, paragrafo 4, e agli articoli da 33 a 54 del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera], si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data stabilita dalla Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente